



**COMUNE DI INDUNO OLONA**  
Provincia di Varese

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Deliberazione n. 23 del 22/02/2022**

**OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO - APPROVAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETÀ DEL GESTORE USCENTE**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **18:30** nella sala giunta della sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa anche in materia di Covid-19, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

|                     |              |          |
|---------------------|--------------|----------|
| CAVALLIN MARCO      | SINDACO      | Presente |
| ZAINI CECILIA       | VICE SINDACO | Presente |
| COLOMBO MAURIZIO    | ASSESSORE    | Presente |
| MARIN EMANUELE      | ASSESSORE    | Presente |
| FILPA MONICA        | ASSESSORE    | Presente |
| ANDREOLETTI CLAUDIO | ASSESSORE    | Presente |

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Con l'intervento e l'opera del SEGRETARIO Dott.ssa Maria Conte .

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, l'Arch. Marco Cavallin che dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO - APPROVAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETÀ DEL GESTORE USCENTE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- In forza di affidamento disposto originariamente con convenzione Repertorio n. 1701 del 18/04/1968 (e con atti aggiuntivi e modificativi rep. n. 275 del 10/03/1980, rep. n. 309 del 27/08/1982, rep. n. 857 del 27/01/1997 e rep. n. 1086 del 12/05/2006) il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Induno Olona è attualmente gestito dalla Società 2i rete gas S.p.A.;
- l'evoluzione legislativa in materia – D. Lgs. 164/2000, L. 222/2007 – è stata dettata dalla finalità di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, nonché neutralità, trasparenza ed efficienza nella gestione al fine di ridurre i costi e quindi le tariffe in favore dei clienti finali;
- a tal fine il legislatore ha promosso la gestione in forma aggregata del suddetto servizio, prevedendo all'art. 46 *bis* del Decreto Legge n. 159 del 2007, convertito nella Legge n. 222 del 2007 e s.m.i., che la gara sia bandita per "ambiti territoriali minimi" (ATEM);
- il Decreto Ministeriale n. 56433 del 18 ottobre 2011, in particolare, ha definito l'Ambito Territoriale Minimo "Varese 1 – Nord" di cui fa parte questo Comune, prevedendo altresì che, ai fini di un efficace ed efficiente processo di affidamento e gestione del servizio nell'ambito territoriale di riferimento, fosse la Provincia di Varese a favorire il processo aggregativo e ad assumere il ruolo di capofila dell'intera procedura di affidamento e di successiva gestione del relativo contratto di servizio;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011 ha, poi, definito regole di gara uniformi, dettando specifici criteri per la valutazione degli impianti, per la valutazione delle offerte, per la redazione del bando di gara, definendo altresì i requisiti richiesti per la partecipazione e indicando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con il Decreto Ministeriale 22 maggio 2014 (GU n.129 del 6 giugno 2014) è stato approvato il documento "*Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale*" del 7 aprile 2014 relativo alle modalità di calcolo del valore di rimborso;
- con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 106, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 luglio 2014 e vigente dal 29 luglio u.s., ha modificato il Decreto Ministeriale n. 226 concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, introducendo rilevanti modifiche nei criteri di determinazione del valore di rimborso ai gestori uscenti, nonché nei criteri di gara; in particolare è stato necessario apportare modifiche al DM 226/2011 al fine di risolvere alcune incompatibilità fra la precedente versione del Decreto e le Linee guida;

**PREMESSO ALTRESÌ CHE:**

- la Provincia di Varese ha assunto il ruolo di capofila dell'ATEM Varese 1 – nord per la gestione della procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale mediante gara pubblica e per la successiva gestione del contratto di servizio;
- il Comune di Induno Olona ha delegato le cd. funzioni locali (tra cui anche l'attività di stima degli impianti) alla SA Provincia di Varese;

**CONSIDERATO CHE:**

- la Società 2i rete gas S.p.A ha inoltrato con nota n. Prot. U-2018-0136880 del 17/12/2018 lo "Stato di consistenza delle reti" del Comune di Induno Olona dal quale si evince la proprietà delle reti aggiornata al 31.12.2017;
- l'advisor della Stazione Appaltante ha verificato la congruenza dello stato di consistenza aggiornato inoltrato dalla società;
- la Stazione appaltante ha poi richiesto alla società l'aggiornamento dei dati ex art 4 e 5 del DM 226/2011 al 31.12.2019, al fine di proseguire correttamente l'*iter* per l'indizione della gara, e la società ha così inviato i dati con nota prot. n. U-2020-0119355 del 03/11/2020;
- Il Comune di Induno Olona in data 28/09/2017 ha sottoscritto il verbale di tavolo tecnico con la società 2i Rete Gas S.p.A. per quanto concerne la ripartizione proprietaria di reti e impianti alla luce dell'analisi contrattuale svolta. In tale verbale si evidenzia la non condivisione della ripartizione proprietaria dei cespiti in quanto vi è un disaccordo sulla devoluzione dei cespiti realizzati fino al 31/12/1997: per il Comune gli stessi sono già di proprietà dell'ente locale a far data dal 31/12/1997 (data in cui è scaduta la convenzione originaria rep. n. 1701/1968 e la proroga prevista nell'atto aggiuntivo rep. n. 275/1980, poi è stato stabilito un rinnovo della concessione che decorre a far data dal 1/1/1998), mentre per la società 2i Rete Gas S.p.A. tali cespiti passeranno in devoluzione gratuita solo alla scadenza (31/12/2022).
- che tali divergenze hanno condotto ai seguenti risultati (**recepiti nel verbale di disaccordo allegato – Allegato 2**):
  - la società 2i rete gas ritiene che il valore di rimborso ammonti a Euro 2.276.842,26;
  - il consulente tecnico ha inoltrato l'analisi di verifica delle stime aggiornate al 31.12.2019 inoltrate dal concessionario e, a seguito di tale analisi, emerge che il valore di rimborso spettante a 2i rete gas SpA ammonta a euro 1.246.752,33 (**Allegato 1**);
- che, qualora non si giunga alla scadenza naturale del contratto di concessione, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 16 del DM 226/2011 ciascuno per la propria posizione.
- ai sensi dell'art. 5 comma 14 del DM 226/2011 lo scostamento VIR/RAB risulta essere inferiore al 10% e che dunque il valore di rimborso non dovrà essere inoltrato all'ARERA;
- che a seguito di tale deliberazione, il valore di rimborso approvato sarà recepito sottoscrivendo il verbale di disaccordo tra Comune e concessionario che recepisce quanto sopra esposto (**Allegato 2**);

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**DATO ATTO CHE** è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica dal responsabile del settore interessato di cui all'art. 49, comma 1 e s.m.i. del T.U.E.L. 267 del D.Lgs 18/08/2000 che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;  
Per propria competenza ai sensi dell'art.29 dello Statuto Comunale e dell'art.48 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

- di fare propria la valorizzazione pari a complessivi Euro 1.246.752,33 aggiornata al 31.12.2019, quale indennizzo posto a carico dell'aggiudicatario per riscattare l'impianto di proprietà del Concessionario uscente, come concordato e confermato dal consulente dell'Ente con relazione agli atti (**allegato 1**);
- di procedere quindi secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 16 del DM 226/2011 qualora non si giunga alla scadenza naturale del contratto di concessione;
- di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico, arch. Massimo Collitorti, affinché provveda, in nome e per conto del Comune, alla sottoscrizione del verbale di disaccordo con il Gestore recepite quanto sopra (**allegato 2**);
- Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69;

Di dichiarare, con unanime, favorevole, successiva e separata votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere ai susseguenti adempimenti.



**COMUNE DI INDUNO OLONA**  
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **7** del **22.02.2022**

IL SINDACO  
Arch. Marco Cavallin

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Conte